



Stato 1° luglio 2016

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Spiegazioni – versione consolidata

Introduzione

Il 1° novembre 2007 è entrata in vigore l'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione (RS 784.401.11) sottoposta a revisione totale. Nel frattempo è stata modificata più volte.

- La versione vigente dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione è disponibile alla pagina: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/673/it>
- La revisione parziale del 1° ottobre 2009 è disponibile alla pagina: [RU 2009 4737](#)
- La revisione parziale del 1° maggio 2010 è disponibile alla pagina: [RU 2010 1505](#)
- La revisione parziale del 1° febbraio 2011 è disponibile alla pagina [RU 2011 297](#)
- La revisione parziale del 1° dicembre 2012 è disponibile alla pagina: [RU 2012 6095](#)
- La revisione parziale del 1° giugno 2013 è disponibile alla pagina: [RU 2013 1347](#)
- La revisione parziale del 1° luglio 2016 è disponibile alla pagina: [RU 2016 2169](#)

Il presente documento riassume le spiegazioni relative alle modifiche del 5 ottobre 2007 (revisione totale), 16 settembre 2009 (revisione parziale), 12 aprile 2010 (revisione parziale), 7 gennaio 2011 (revisione parziale), 7 novembre 2012 (revisione parziale), 13 maggio 2013 (revisione parziale) e 10 giugno 2016 (revisione parziale). Le spiegazioni del 5 ottobre 2007 costituiscono la base di riferimento. Le aggiunte e modifiche sono riportate in ordine cronologico e contrassegnate come tali, ad eccezione della sezione 3 del capitolo 3 (art. 11–14), sottoposta a revisione totale a seguito della revisione parziale della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), entrata in vigore il 26 settembre 2014 ([RU 2016 2131](#)).

Le singole disposizioni

Capitolo 1: Modifica della fattispecie sottoposta all'obbligo di notificazione

Art. 1

Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono indicare regolarmente, nella relazione annuale, le modifiche relative ai rapporti di proprietà, alla struttura del programma e alla diffusione (secondo l'art. 27 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione [ORTV; RS 784.401]). L'emittente deve informare specificatamente l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in merito a modifiche significative (*cpv. 1 del presente articolo*). Tale obbligo si applica anche alle piccole emittenti che secondo l'articolo 27 capoverso 1 ORTV non devono presentare una relazione annuale.

Oltre alle informazioni di base relative all'emittente, anche la zona di diffusione del programma deve essere considerata come significativa (*lett. e*), e questo per più ragioni. In primo luogo l'adempimento degli obblighi di diffusione di cui all'articolo 8 LRTV presuppone che la zona della diffusione tecnica di un programma sia sempre nota alle autorità (ad es. per comunicati relativi a luoghi geograficamente delimitati nel caso di incidenti locali). In secondo luogo l'articolo 7 LRTV impone alle emittenti di pro-

grammi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche determinati obblighi contenutistici (concernenti opere europee, produzioni cinematografiche e l'adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili), affinché il cambiamento da zona di diffusione locale-regionale a regionale-linguistica (o viceversa) sia accompagnato anche da una modifica degli obblighi concreti che le emittenti devono soddisfare. Terzo, anche il diritto di diffondere pubblicità di bevande alcoliche alla televisione dipende dalla zona di diffusione: secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera c LRTV questo tipo di pubblicità può essere diffuso alla televisione solo nell'ambito di programmi locali-regionali, e non a livello regionale-linguistico o nazionale.

Le emittenti che in ragione di particolari prestazioni in materia di programma beneficiano di una decisione di attivazione devono anche notificare qualsiasi modifica rilevante al contenuto dei programmi (cpv. 2).

Si noti che le emittenti di programma sono inoltre soggette all'obbligo di notificazione per quanto riguarda le partecipazioni attive e passive (secondo art. 24 e 25 ORTV).

Per le emittenti *titolari di una concessione* l'obbligo di notificazione di eventuali modifiche non si fonda su tale disposizione, ma esclusivamente sulle disposizioni contenute nella concessione.

Le emittenti la cui concessione ai sensi della previgente LRTV (del 1991) è scaduta o che hanno rinunciato alla propria concessione conforme al diritto anteriore, ma che continuano a diffondere programmi, sottostanno all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 2 ORTV. Pertanto, al momento della prima notificazione devono fornire le informazioni complete, e non soltanto comunicare eventuali modifiche rispetto alle attività oggetto della concessione.

Modifiche del 7 gennaio 2011:

Capitolo 1a: Obblighi di diffusione

Negli ultimi anni, in molteplici casi di catastrofi naturali la popolazione è stata informata in modo incompleto e tardivo circa i pericoli cui era esposta. Con l'ordinanza del 5 dicembre 2003 concernente il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (OAll; RS 520.12), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, si fa chiarezza sulle responsabilità e le competenze della Confederazione in materia di allerta per pericoli naturali di ogni tipo. Si vuole così garantire alla popolazione, in caso di catastrofi naturali, un'informazione tempestiva e affidabile sotto forma di comunicati di allerta della Confederazione e scongiurare o quantomeno arginare eventuali danni.

I media svolgono un ruolo importante per l'informazione alla popolazione: le emittenti radiotelevisive titolari di una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV (di seguito: emittenti) sono obbligate a diffondere i comunicati di allerta della Confederazione. Quest'obbligo di diffusione sancito dall'articolo 9 dell'ORTV è disciplinato al capitolo 1a.

Art. 1a Oggetto

Il capitolo disciplina gli obblighi delle emittenti radiotelevisive che sottostanno all'obbligo di diffusione di cui all'articolo 9 capoverso 1 ORTV.

Art. 1b Definizioni

Allerta: le emittenti devono diffondere le allerta e le notifiche della Confederazione che per decisione dell'Ufficio federale competente (cfr. art. 9 cpv. 1 OAll e allegato I) devono essere trasmesse alla popolazione. Si tratta unicamente dei casi di pericolo elevato o molto elevato (cfr. livello 4 e 5 di cui all'art. 10 cpv. 1 e 3 OAll).

Le allerta riguardano catastrofi naturali quali tempeste, maltempo, piogge torrenziali, temporali e piene nonché smottamenti, incendi forestali e slavine ad esse associati. Le notifiche riguardano i terremoti (cfr. allegato I). «Allerta» funge anche da iperonimo. Eventuali necessarie distinzioni tra differenti gradi di urgenza o di pericolo vengono disciplinate in maniera esplicita (cfr. art. 1d cpv. 2 e 3).

Le allerta sono solitamente seguite da *repliche* (cfr. art. 1e cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b). Si tratta, conformemente alle istruzioni contenute nell'ordine di diffusione, della diffusione ripetuta del testo invariato dell'allerta. Per contro, per le allerta di terremoto non sono trasmesse repliche.

Le allerta possono essere *aggiornate*. L'aggiornamento rappresenta un nuovo comunicato di allerta relativo ad un avvenimento per il quale è già stata diffusa in precedenza un'allerta. L'aggiornamento è di norma modificato sul piano del contenuto. Per l'aggiornamento viene emesso un nuovo ordine di diffusione. L'aggiornamento annulla il precedente comunicato di allerta relativo allo stesso avvenimento.

Cessata allerta: la cessata allerta viene trasmessa quando, secondo le valutazioni dell'ufficio specializzato competente, il pericolo scende sotto i livelli 4 e 5. L'ordine di cessata allerta viene emanato il più presto possibile. Per le allerta di temporale e di terremoto non viene pronunciata alcuna cessata allerta.

Ordine di diffusione: l'ordine di diffusione viene emanato dall'ufficio federale specializzato competente (cfr. allegato I). Contiene tutte le informazioni necessarie alle emittenti per diffondere le allerta. Esse devono diffondere il testo dell'allerta ma non le altre informazioni contenute nello stesso ordine (cfr. allegato I paragrafo 2.1).

L'ordine di diffusione contiene le istruzioni per la diffusione del testo di allerta nonché diverse altre informazioni per le emittenti. Di norma, ad esempio, viene allegata una carta d'allerta tracciata dall'ufficio specializzato competente e raffigurante le zone minacciate da un pericolo naturale. Questa mappa viene mostrata nella schermata diffusa dalle emittenti televisive (cfr. art. 1f cpv. 4). È semplice, schematica e conforme a determinati standard. L'ordine di diffusione contiene inoltre i contatti dell'ufficio competente e della CENAL cui le emittenti possono rivolgersi per eventuali domande.

Art. 1c Prontezza

Le emittenti provvedono a ricevere e diffondere gli ordini di diffusione. La distribuzione degli ordini di diffusione avviene tramite un apposito sistema di trasmissione di cui è responsabile la CENAL (cfr. allegato II). Le emittenti ricevono i dati per l'accesso all'amministrazione dei contatti nel suddetto sistema di trasmissione. Nell'amministrazione dei contatti della CENAL esse forniscono i dati sempre aggiornati di una persona di contatto cui rivolgersi per eventuali problemi di natura amministrativa. Possono inoltre, se lo desiderano, indicare alla CENAL da una fino a tre persone di contatto per la ricezione di «Wake-up-Call» (SMS o chiamata telefonica automatica; cfr. allegato II paragrafo 1).

Art. 1d Accettazione dell'ordine di diffusione

Capoverso 1

Le emittenti non sono tenute a garantire 24 ore su 24 la presenza di proprio personale in redazione. Di conseguenza, non sono tenute a garantire il ricevimento immediato degli ordini di diffusione durante gli orari in cui le proprie redazioni sono scoperte. Se richiesto esplicitamente, un'emittente deve dimostrare che al momento dell'arrivo di un ordine di diffusione la propria redazione era scoperta e che pertanto in quel momento non era possibile accettare l'ordine in questione.

In linea di principio un'emittente è obbligata a diffondere l'incarico di diffusione, secondo le modalità previste, non appena la propria redazione è nuovamente coperta. Se a quel momento l'ufficio specializzato competente ha già revocato l'allerta oppure in caso di allerta da trasmettere il più presto possibile e il cui relativo ordine di diffusione è stato inviato da oltre 30 minuti, decade l'obbligo di diffusione.

Capoverso 2

Le emittenti verificano l'autenticità dell'ordine di diffusione ricevuto.

Capoverso 3

Le emittenti, inoltre, confermano senza indugio all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), più precisamente alla sua unità organizzativa, la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), il ricevimento dell'ordine di diffusione.

Art. 1e: Momento della diffusione

Capoverso 1

Le allerta devono essere diffuse, se possibile, in prossimità di una trasmissione d'informazione. Ciò dovrebbe permettere di raggiungere il maggior numero possibile di persone. La limitazione «di norma», tuttavia, intende lasciare alle emittenti la necessaria flessibilità.

Capoverso 2

Di norma l'ufficio specializzato competente dispone che un'allerta venga diffusa «alla prossima occasione». In tal caso le emittenti non sono obbligate a interrompere le trasmissioni in corso. La prima diffusione deve avvenire entro due ore dal ricevimento del relativo ordine. Quest'ultimo prevede normalmente anche la diffusione di due ulteriori allerta nelle due ore successive alla prima diffusione.

Di regola le autorità ricevono l'allerta 60 minuti prima della prima possibilità di diffonderla da parte delle emittenti.

Capoverso 3

In caso di urgenza elevata l'ufficio competente è autorizzato a chiedere alle emittenti di diffondere l'allerta «il più presto possibile». Se necessario, le emittenti devono interrompere le trasmissioni in corso. Si tratta in particolare di pericoli derivanti da temporali e terremoti oppure da altre circostanze. La prima diffusione avviene di norma entro 30 minuti dal ricevimento del relativo ordine. Ad eccezione dei casi di terremoto, l'ordine di diffusione prevede normalmente anche la diffusione di due ulteriori allerta durante l'ora successiva alla prima trasmissione. Queste allerta vengono trasmesse alle autorità e alle emittenti contemporaneamente (cfr. allegato II paragrafo 2.2).

Art. 1f Modalità di diffusione

Capoverso 1

In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti radiofoniche leggono la versione standard invariata del testo dell'allerta. È ammesso il ricorso al dialetto. Tale versione comprende solitamente non oltre 500 segni e non contiene abbreviazioni.

Capoverso 2

Qualora l'allerta debba essere diffusa il più presto possibile, la versione standard del relativo testo può essere rielaborata per facilitarne l'inserimento nella trasmissione in corso. Il contenuto del testo dell'allerta, tuttavia, non deve essere modificato.

Capoverso 4

In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti televisive trasmettono una schermata con la versione standard dell'immagine e del testo dell'allerta. Per non escludere gli ipovedenti, il testo viene contemporaneamente letto. Tale esigenza si applica unicamente alle allerta che devono essere diffuse «alla prossima occasione». Le emittenti televisive hanno due ore per preparare il materiale.

Capoverso 5

In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, le emittenti televisive hanno due possibilità: possono diffondere una versione breve del testo dell'allerta sotto forma di testo scorrevole sullo schermo, che contenga al massimo 250 segni e sia formulato secondo lo stile delle *breaking news*, oppure possono leggere la versione standard del testo dell'allerta o diffondere la versione standard rielaborata dalla redazione per permetterne l'inserimento nella trasmissione in corso.

Capoverso 6

La revoca dell'allerta viene diffusa secondo le regole valide per le allerta da diffondere alla prossima occasione. Il testo della cessata allerta comprende di norma un massimo di 400 segni.

Art. 1g Lingua

Capoverso 1

Le emittenti ricevono il testo in tedesco, francese e italiano. Diffondono il testo dell'allerta nella lingua principale delle proprie trasmissioni.

Capoverso 2

La SSR diffonde un programma in lingua romancia, RTR. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 5 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche LLing; RS 441.1), pertanto anche i comunicati di allerta della Confederazione devono essere tradotti in tale lingua. Su incarico degli uffici specializzati competenti la SSR provvede alla traduzione. La responsabilità per la traduzione ricade sui suddetti uffici competenti. La SSR non è pertanto responsabile di eventuali errori di traduzione.

Art. 1h Separazione dal programma redazionale

Capoverso 1

Come già precisato all'articolo 8 capoverso 2 LRTV e nel messaggio concernente la LRTV, le emittenti non sono giuridicamente responsabili del contenuto dei comunicati di allerta. La responsabilità spetta unicamente all'ufficio specializzato competente o alla Confederazione svizzera. In caso di contestazioni sono da escludere sia misure previste dal diritto radiotelevisivo in materia di vigilanza sui contenuti delle trasmissioni redazionali sia responsabilità civili o penali. I comunicati di allerta, infatti, devono essere di norma separati chiaramente dal programma redazionale (cfr. cpv. 3).

Capoverso 2

I comunicati di allerta della Confederazione devono essere riconoscibili in quanto tali in tutta la Svizzera. Pertanto tutte le emittenti devono utilizzare un unico segnale di riconoscimento.

Capoverso 3

I comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile non devono necessariamente essere accompagnati dallo specifico segnale di riconoscimento che li separa dal programma redazionale.

Art. 1i Regioni di diffusione

Capoverso 1

Nella definizione delle regioni di diffusione occorre cercare di ridurre al minimo il numero di emittenti sottoposte all'obbligo di diffusione.

Capoverso 2

Ciascuna emittente riceve esclusivamente gli ordini di diffusione che interessano la propria zona di copertura. Ciò garantisce una maggiore rapidità delle procedure e un minor carico di lavoro per le emittenti.

Capoverso 3

A differenza delle altre emittenti, la SSR diffonde programmi in differenti regioni linguistiche. Trasmette, pertanto, tutti i comunicati di allerta sul primo e terzo programma radiofonico, sul programma radiofonico in lingua romancia, sul primo e secondo programma televisivo di ciascuna regione linguistica nonché sul programma d'informazione della Svizzera tedesca.

Art. 1j Mediazione

La CENAL è responsabile della garanzia della qualità della diffusione (cfr. allegato II paragrafo 4). Qualora, nonostante il sistema descritto nell'allegato II paragrafo 4, sorgessero contenziosi tra le emittenti e la CENAL e/o tra le emittenti e gli uffici specializzati competenti, l'UFCOM funge da mediatore.

Capitolo 2: Presentazione dei conti e contabilità di emittenti concessionarie ad eccezione della SSR

L'articolo 27 capoverso 6 dell'ORTV consente al Dipartimento di rilasciare istruzioni più precise per la presentazione dei conti e l'allestimento del conto annuale delle emittenti titolari di una concessione. L'ordinanza dipartimentale disciplina agli articoli 2 a 6 i relativi obblighi delle emittenti di programmi privati titolari di una concessione.

Le disposizioni di tale capitolo non trovano applicazione presso la SSR, la cui presentazione dei conti e la contabilità devono soddisfare requisiti specifici. Tuttavia, se le disposizioni fanno riferimento alla riscossione della tassa di concessione, ad esempio le disposizioni di cui all'articolo 3, l'Ufficio federale

le applicherà anche alla SSR. Infatti, secondo l'articolo 22 LRTV e l'articolo 34 ORTV all'obbligo di versare una tassa di concessione sono soggette allo stesso modo la SSR e le altre emittenti titolari di una concessione.

Sezione 1: Prescrizioni per emittenti titolari di una concessione

Gli articoli 2 a 4 dell'ordinanza del DATEC in oggetto comprendono disposizioni applicabili a tutte le emittenti titolari di una concessione – fatto salvo per la SSR (mentre le disposizioni contenute nella sezione seguente si applicano soltanto alle emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone). Le disposizioni servono a garantire una presentazione uniforme del conto annuale e di conseguenza una registrazione efficiente e la possibilità di stilare paragoni con altre emittenti, inoltre agevolano il controllo della dichiarazione delle emittenti concernente le entrate lorde provenienti da pubblicità e sponsorizzazioni. Le entrate lorde fungeranno da base per la determinazione della tassa di concessione.

Art. 2 Requisiti per l'allestimento del conto annuale

L'applicazione dei principi della contabilità commerciale e della presentazione dei conti menzionati nel Codice delle obbligazioni CO (secondo gli art. 957–967 CO) e l'esigenza di un piano contabile vincolante assicurano una presentazione uniforme dei conti e del conto annuale di tutte le emittenti di programmi privati titolari di una concessione.

Per la presentazione del conto annuale le emittenti devono attenersi a un piano contabile stabilito dall'UFCOM (*cpv. 2 frase 1*). L'Ufficio tiene conto delle specificità del settore (*cpv. 2 frase 2*).

Art. 3 Requisiti per la contabilizzazione di prestazioni

Le disposizioni contenute in questo articolo si riferiscono a operazioni la cui registrazione è risultata problematica nella prassi dell'UFCOM in materia di riscossione della tassa di concessione.

In tale contesto va rilevato che l'accordo tra l'associazione Stampa svizzera e l'Amministrazione federale delle contribuzioni concluso a novembre 2006 concernente il trattamento di operazioni di compensazione in materia di media elettronici (partenariati con i media, operazioni di scambio, inserzioni riempitive) nel quadro dell'imposta sul valore aggiunto, non trova applicazione nel caso in questione. La concessione da parte di emittenti radiofoniche e televisive di forti riduzioni (fino al 90 per cento) a terzi, accettata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ambito dell'accordo, non può essere ripresa tale quale per il calcolo del reddito lordo sottoposto alla tassa di concessione in questione, poiché si tratta di due sistemi di imposta diversi. L'imposta sul valore aggiunto è un sistema in più fasi che repertoria ciascun partecipante lungo la catena di creazione del valore aggiunto. Ciò significa che l'imposta sulla cifra d'affari fatturata dall'emittente dà diritto anche ai clienti a loro volta assoggettati all'IVA a una deduzione anticipata dell'imposta della stessa portata. Maggiore è la riduzione concessa dall'emittente (e minore è quindi la sua imposta sul valore aggiunto), minore sarà la deduzione anticipata dell'imposta precedente per i suoi clienti (e più la loro imposta sul valore aggiunto sarà elevata). In conclusione, è sempre il valore effettivo e complessivo dell'operazione ad essere imponibile, indipendentemente dalla riduzione concessa. Dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare delle riduzioni non ha quindi importanza.

Diverso è il caso della tassa di concessione, che viene infatti riscossa soltanto presso le emittenti radiotelevisive (sul ricavo lordo proveniente da pubblicità e sponsorizzazioni), e non presso i loro clienti. In questo caso le riduzioni non possono, come enunciato nell'accordo relativo all'imposta sul valore aggiunto, essere accettate in modo forfetario, ma unicamente nella misura in cui sono effettivamente state concesse. L'accettazione di importi forfetari eccessivi ridurrebbe in modo illegale i proventi della tassa di concessione e le risorse a disposizione per gli utilizzi del canone previsti (ricerca mediatica, archiviazione, promozione delle tecnologie).

Capoverso 1:

Oltre ai principi contabili generali, soprattutto nel contesto della dichiarazione delle entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione (ad es. concernenti sconti e ribassi) deve valere il principio secondo cui devono essere contabilizzati i proventi effettivamente incassati secondo le condizioni usuali del mercato. In questo modo, le riduzioni realmente concesse e giustificate sono determinanti anche per l'autorità di vigilanza. Se manca un documento giustificativo relativo alla cifra d'affari ottenuta l'UFCOM ne effettua una stima secondo le condizioni usuali sul mercato (*frase 2*). A tal fine l'Ufficio si basa in primo luogo sulle tariffe pubblicate dall'emittente.

Capoverso 2:

Qualsiasi operazione di scambio (ossia uno scambio di prestazioni senza flussi di denaro) deve figurare nella contabilità come transazione commerciale ordinaria e autonoma e dev'esserne valutato il valore reale, ossia quello che l'operazione avrebbe in caso di vendita in contanti a un terzo indipendente. Tale valore non corrisponde necessariamente al valore (inferiore) che le autorità accettano nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto.

Capoverso 3:

Un'emittente titolare di una concessione deve poter attestare per ogni cliente e mandato il tempo di pubblicità e i diritti di sponsorizzazione considerati e l'importo fatturato. Tale attestazione è il presupposto per poter verificare le entrate lorde dichiarate evitando oneri sproporzionati per autorità ed emittenti. Sottostà a tale obbligo non soltanto l'emittente ma anche un eventuale terzo da essa incaricato in cui l'emittente detiene ad esempio una partecipazione rilevante (art. 17 cpv. 2 lett. a LRTV), per cui l'emittente acquisisce pubblicità (art. 17 cpv. 2 lett. b LRTV) o che produce per l'emittente la maggior parte del programma (17 cpv. 2 lett. c LRTV) e sottostà pertanto all'obbligo legale d'informazione.

Capoverso 4:

Se un'emittente titolare di una concessione propone tempo di pubblicità o diritti di sponsorizzazione in combinazione con altre prestazioni (come ad esempio la produzione di uno spot pubblicitario) a un prezzo forfetario, la quota dei proventi sottoposta alla tassa di concessione deve essere contabilizzata separatamente.

.....
Modifica del 10 giugno 2016

Art. 3 cpv. 1 Requisiti per la contabilizzazione di prestazioni

Per determinare la tassa di concessione occorre conoscere i proventi delle emittenti radiotelevisive private titolari di una concessione. L'aggiunta («includere eventuali provvigioni, che terzi ricevono per l'acquisizione di pubblicità e sponsorizzazioni») corrisponde alle esigenze già esistenti e ha funzione esplicativa.

Finora, se mancava un documento giustificativo relativo ai proventi effettivamente incassati, la normativa prevedeva che fosse l'UFCOM a determinare i proventi incassati in base alle condizioni attuali del mercato. In tale contesto si poneva regolarmente la questione di come determinare queste condizioni attuali del mercato. Se ora l'UFCOM può stimare i proventi nei limiti del suo potere d'apprezzamento, si rende più flessibile la scelta delle grandezze di riferimento e di confronto.

Art. 4 Rapporto dell'ufficio di revisione

Insieme al suo conto annuale, ciascuna emittente titolare di una concessione deve depositare anche il rapporto di esame dell'ufficio di revisione (art. 27 cpv. 6 ORTV). Il rapporto di revisione è un importante strumento di aiuto per un esame della contabilità efficiente da parte dell'Ufficio. Per raggiungere tale scopo il rapporto e l'ufficio di revisione devono soddisfare determinati requisiti. A dicembre 2005 il Parlamento svizzero ha approvato la revisione degli articoli 727 a 731a del CO, Codice che disciplina

in modo completo e sistematico i requisiti posti all'ufficio di revisione e relativi all'esecuzione della revisione¹. L'indipendenza dell'ufficio di revisione assume un ruolo importante. A seconda del peso economico dell'impresa interessata sono formulati requisiti diversi. Il CO rivisto distingue due categorie che sono tenute a svolgere una revisione «ordinaria» o «limitata».

Sezione 2: Prescrizioni supplementari per emittenti con partecipazione al canone

Per le emittenti con partecipazione al canone si applicano requisiti più severi in materia di presentazione dei conti rispetto alle altre emittenti titolari di una concessione. Inoltre, le emittenti che beneficiano di proventi del canone sottostanno alle disposizioni di cui all'articolo 41 capoverso 2 LRTV, che esigono un impiego razionale e conforme alle prescrizioni delle quote di partecipazione e vietano la distribuzione di utili. Tale disposizione prevede inoltre una contabilità separata per l'emittenza del programma sussidiato e per eventuali altre attività del concessionario e delle altre imprese da egli controllate economicamente. In tale contesto è significativa anche la disposizione relativa a un grado di autofinanziamento minimo nella concessione (secondo l'art. 40 cpv. 1 LRTV in combinato disposto con l'art. 39 cpv. 1 ORTV).

Tali prescrizioni legali si concretizzano sotto numerosi aspetti nell'articolo dell'ordinanza del DATEC in questione per le emittenti con partecipazione al canone (ma non per la SSR). In prima linea occorre impedire che un'emittente gonfi artificiosamente il grado di autofinanziamento o che avvenga una distribuzione occulta di utili. L'Ufficio può chiedere la restituzione di quote del canone nel caso in cui la quota massima del canone ai costi di esercizio stabilita nella concessione secondo l'articolo 39 capoverso 1 ORTV viene superata.

Art. 5 Costi d'esercizio

Capoverso 1:

L'Ufficio riconosce solamente, come finora, la registrazione di spese effettive, economicamente giustificate, sostenute alle usuali condizioni del mercato e necessarie all'adempimento del mandato di prestazioni. Il requisito relativo alle usuali condizioni del mercato non serve chiaramente a nulla se non vi è alcun mercato per determinati servizi, come sarebbe tendenzialmente il caso per molti settori nelle zone di copertura di emittenti concessionarie lontane dai centri e con partecipazione al canone. Per questo la valutazione delle prestazioni fornite deve reggere il paragone con uno scambio di prestazioni analogo da parte di terzi. Va da sé che tale paragone deve avvenire tenendo conto di una larghezza di banda adeguata.

Capoverso 2:

L'autofinanziamento minimo fissato (conformemente all'art. 39 cpv. 1 ORTV) deve essere destinato al programma. Se le imposte e la tassa di concessione dell'emittente fossero incluse nei costi d'esercizio, tali costi sarebbero conteggiati come elemento di autofinanziamento, senza che il programma ne possa beneficiare. Per questo motivo le imposte e la tassa di concessione non possono essere conteggiate come costi d'esercizio.

Capoverso 3:

Poiché ad un'emittente titolare di una concessione che dà diritto a una quota del canone non è vietato esternalizzare a ditte terze parti consistenti della propria attività di emittenza, in particolare l'acquisizione di pubblicità e sponsorizzazioni o la produzione di programmi, i requisiti in materia di contabilizzazione dei costi d'esercizio devono valere anche per tali ditte. Siccome queste, secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettere b e c LRTV, sottostanno a un obbligo legale d'informazione, in caso di necessità l'Ufficio può verificare direttamente presso le stesse se le spese considerate come costi aziendali sono giustificabili.

¹ Testo delle disposizioni del CO sottoposte a revisione, 727 segg., alla pagina: [FF 2005 6473](#)

Capoverso 4:

Tale disposizione impone all'emittente un obbligo particolare in caso di scambio di prestazioni tra di essa e un'altra impresa ad essa legata in termini di proprietà (ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. a-c LRTV), mediante l'acquisizione di pubblicità e sponsorizzazioni o la produzione della maggior parte del programma. Per favorire la trasparenza, tale scambio deve avvenire sulla base di un accordo scritto. È fatta eccezione per l'acquisizione di mandati pubblicitari o di sponsorizzazione tramite terzi a un valore ridotto: per questo motivo l'obbligo di accordo si applica agli scambi di prestazioni che superano i 10 000 franchi l'anno.

Art. 6 Contabilità

La legge obbliga le emittenti che beneficiano di proventi del canone a separare nella contabilità l'emittenza del programma sussidiato attraverso il canone dalle altre attività (art. 41 cpv. 2 LRTV). L'articolo 6 dell'ordinanza del Dipartimento precisa i requisiti della contabilità separata per i titolari di una concessione (cpv. 1) e le rispettive filiali che svolgono attività in relazione con il programma (cpv. 2). Il controllo economico di un'altra impresa, e quindi il suo assoggettamento a questa disposizione, può avvenire non soltanto tramite un legame di proprietà diretto del titolare della concessione, ma ad esempio anche attraverso l'integrazione del titolare della concessione e dell'impresa di terzi nella stessa holding.

Modifica del 10 giugno 2016

Art. 6 Contabilità

Considerato che le quote di partecipazione in favore delle emittenti radiotelesive private saranno aumentate fino al 6 per cento dei proventi complessivi, occorre porre esigenze più elevate al rapporto di revisione. Questa disposizione si applica a partire dall'anno economico 2017 (cfr. disposizione transitoria). Secondo l'articolo 728a CO, l'ufficio di revisione verifica se il conto annuale è conforme alle disposizioni di legge. Per motivi di trasparenza, vengono menzionate le disposizioni più importanti della LRTV per le emittenti concessionarie con partecipazione al canone riguardo alla loro attività prevista nella concessione. In questo modo dovrebbe essere garantito che i rapporti di revisione coprano questi punti.

Mentre la revisione limitata (review) conferma unicamente che non vi sono fatti dai quali si deve dedurre che il conto annuale non è conforme alle disposizioni legali e allo statuto, la revisione ordinaria verifica se il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo sono conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta. Quindi, con questo giudizio positivo espresso dal revisore in una revisione ordinaria si ottiene una ragionevole sicurezza in termini di conformità alla legge.

I costi per una revisione ordinaria sono più elevati di quelli per una revisione limitata (review). Considerate le sovvenzioni molto elevate in rapporto alla cifra d'affari, i costi aggiuntivi sono tuttavia proporzionati.

Per evitare un aggiramento delle disposizioni, i requisiti relativi alla contabilità separata e alla revisione ordinaria applicabili ai titolari di una concessione sono applicabili anche per le rispettive filiali che svolgono attività in relazione con il suo programma (cpv. 3). Il controllo economico di un'altra impresa, e quindi il suo assoggettamento a questa disposizione, può avvenire non soltanto tramite un legame di proprietà diretto del titolare della concessione, ma ad esempio anche attraverso l'integrazione del titolare della concessione e dell'impresa di terzi nella stessa holding.

Capitolo 3: Diffusione di programmi con diritto d'accesso e di servizi abbinati

Sezione 1: Condizioni di diffusione

Art. 7 Qualità soddisfacente

La disposizione precisa l'articolo 45 ORTV, che ai fornitori dei servizi di telecomunicazione (FST) chiede una qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione.

Capoverso 1:

Un segno di qualità consiste nel fatto che i programmi e i servizi possano essere diffusi senza indugio (art. 45 cpv. 1 ORTV). Secondo la formulazione al capoverso 1, la diffusione può essere ritardata soltanto se ciò è tecnicamente inevitabile. Un certo indugio è ad esempio inevitabile soprattutto nella codificazione del segnale digitale. Si è rinunciato a una disposizione che stabilisse il ritardo massimo accettabile (in secondi). Una soglia unitaria non terrebbe conto delle differenze tra le tecnologie di trasmissione o i sistemi di elaborazione. Ad esempio, un ritardo può dipendere dal grado di compressione, oppure dalla qualità del suono e dell'immagine dei segnali audio e video.

Capoverso 2:

Un altro segno di qualità consiste nella diffusione inalterata e completa di programmi con diritto d'accesso e servizi (art. 45 cpv. 1 ORTV). Con «completa» si intende che il contenuto e la struttura formale dei programmi come pure il loro orario di programmazione devono rimanere nel processo di diffusione (cfr. definizione all'art. 2 lett. a LRTV, la diffusione delle trasmissioni a determinati orari è considerata come elemento di base di un programma). «In modo inalterato» significa anche che i FST non possono aggiungere alcun elemento al programma diffuso in forma audiovisiva. È fatta espressamente eccezione per la diffusione di comunicazioni necessarie per l'attività, ad esempio in riferimento a una modifica nell'attribuzione dei canali di un programma o a possibili interferenze dovute a lavori alla rete di diffusione. Deve inoltre essere ammessa la diffusione di comunicati urgenti di polizia e comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare, il cui obbligo oltre che alle emittenti può essere esteso, secondo l'articolo 8 capoverso 3 LRTV, anche ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

Capoverso 3:

Il concetto della qualità è relativo e dipende fortemente dalla sensibilità soggettiva dell'utente. Per i dispositivi di ricezione mobili, nel valutare la qualità di un'immagine o di un suono un utente sarà ad esempio ben più tollerante rispetto a quando il problema interessa gli apparecchi fissi. La qualità della ricezione di un programma deve quindi in linea di massima essere valutata dal punto di vista dell'utente. Le raccomandazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tengono conto della sensibilità soggettiva dell'utente medio. Nella procedura di misurazione applicata viene identificato un cosiddetto valore «MOS» (*mean opinion score*, ossia «punteggio medio d'opinione»), che fornisce indicazioni sulla qualità della ricezione di un programma (immagini e suoni). La scala spazia teoricamente da 1 (forti interferenze) a 5 (nessuna interferenza), mentre i valori tra 3 (leggere interferenze) e 4 (interferenze percepibili ma non fastidiose) sono da considerare realistici. La procedura MOS è definita nel dettaglio ed è applicata in numerosi Paesi europei. Il valore 4 stabilito nell'ordinanza corrisponde a una buona qualità con interferenze percepibili ma che non impediscono la ricezione. È leggermente superiore al valore di riferimento MOS di 3,6 che da alcuni anni viene usato in Svizzera nel settore delle telecomunicazioni e funge da standard per valutare la qualità della trasmissione vocale nell'ambito del servizio universale fornito da Swisscom.

Il legislatore ha consapevolmente rinunciato a definire valori limite per singoli parametri (come ad esempio velocità minima al secondo, tasso massimo d'errore sui bit, fattore di distorsione o ancora *décalage* tra immagine e suono) e a regolamentare in modo differenziato le modalità di trasmissione. Regolamentazioni specifiche o settoriali di questo tipo rischiano infatti di favorire o svantaggiare determinate tecnologie di trasmissione sotto il profilo dei requisiti in materia di qualità, ciò che potrebbe

causare distorsioni della concorrenza non desiderate². Il metodo MOS dell'UIT è neutro sotto il profilo della tecnologia poiché si fonda sul risultato e non sulla modalità di diffusione. Ciò consente di evitare limitazioni non desiderate agli sviluppi futuri tramite l'imposizione di prescrizioni vincolate a tecnologie specifiche.

Capoverso 4:

In linea di principio è compito del fornitore di servizi di telecomunicazione dimostrare che diffonde programmi e servizi con diritto d'accesso nel rispetto dei requisiti minimi in materia di qualità di cui al capoverso 3. La misurazione con il metodo MOS è costosa e richiede tempo. L'applicazione pratica di questo metodo non è pertanto indicata per tutti i casi in cui l'Ufficio ipotizza che un FST non assicuri una qualità sufficiente per le immagini o il suono. In casi simili l'Ufficio può permettere al FST di utilizzare un metodo di valutazione o misurazione equivalente che consenta di attestare la qualità.

Capoverso 5

Nel processo di diffusione di un programma radiotelevisivo possono essere coinvolti numerosi fornitori di servizi di telecomunicazione. Ciascuno di essi è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di qualità soltanto se esercita il controllo sulla rete tramite la quale il programma viene diffuso o se può influire sulla qualità del segnale. Un FST è quindi responsabile anche della qualità di un segnale di programma acquistato presso un altro FST. Non può invece essere ritenuto responsabile di una qualità carente se il segnale fornito dall'emittente di programma stesso presenta lacune dal punto di vista tecnico o se un impianto domestico creato da terzi risulta insufficiente e fornisca al consumatore una qualità scarsa.

Modifica del 7 novembre 2012

Art. 7 cpv. 3 Qualità del segnale

La raccomandazione dell'UIT in materia di qualità delle immagini è stata aggiornata e il riferimento nell'ordinanza del DATEC è stato adeguato come segue: UIT-R-BT.500-12 è stato sostituito da UIT-R-BT.500-13.

Art. 8 Servizi abbinati

Secondo l'articolo 46 capoverso 3 ORTV il Dipartimento può emanare prescrizioni relative ai servizi abbinati ai programmi con diritti d'accesso soggetti all'obbligo di diffusione.

Capoverso 1

Il FST deve garantire la totale funzionalità dei servizi abbinati soggetti all'obbligo di diffusione. Ciò significa che i consumatori devono poter utilizzare tutte le funzioni di tale servizio. Ad esempio, se un telespettatore utilizza un ricevitore analogico collegato ad un'interfaccia analogica del set top box, deve poter ottenere una ricezione in bicanale.

I servizi abbinati, come i servizi di telecomunicazione, vengono forniti tramite interfacce fisiche. La funzionalità è però garantita unicamente se i protocolli di comunicazione funzionano anche a livello logico. I protocolli di comunicazione del FST sono conclusi al terminale (ad es. televisore) o all'apparecchio terminale di rete (ad es. set top box). La funzionalità dei servizi abbinati deve essere quindi garantita fino all'interfaccia sulla quale gli apparecchi terminali ricevono l'accesso al servizio o vengono allacciati alla corrente. Tale interfaccia è denominata punto di accesso ai servizi. Nella diffusione su linea il punto di accesso ai servizi si trova di regola dopo l'impianto domestico nel domicilio dell'utilizzatore finale e dopo l'apparecchio terminale di rete.

È ipotizzabile che il Dipartimento dichiari vincolanti raccomandazioni o standard internazionali precisi relativi ai servizi abbinati. Al momento attuale ciò non è reputato indispensabile. Non è tuttavia escluso che più avanti il Dipartimento dichiari applicabile una raccomandazione o uno standard, completando

² I requisiti in materia di qualità contenuti nelle Istruzioni del Consiglio federale per la pianificazione delle reti emittenti OUC del 27 ottobre 2004 sono destinati alle *autorità*; non si rivolgono quindi direttamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione e non sono pertanto in conflitto con i requisiti in materia di qualità definiti nell'ordinanza in oggetto.

così l'ordinanza in oggetto. Sarà invece chiesto il rispetto di un determinato standard unicamente se questo sarà riconosciuto a livello internazionale e sarà ampiamente diffuso.

Capoverso 2

Lettera a: gli apparecchi pensati per la ricezione mobile di programmi televisivi, a differenza dei televisori tradizionali e dei computer, hanno schermi piccoli. Questa particolarità impedisce un uso adeguato dei servizi abbinati (ad es. Teletext o sottotitoli), ideati per schermi di dimensioni normali. È pertanto sensato escludere le modalità di diffusione corrispondenti (ad es. DVB-H, UMTS) dall'obbligo di diffusione di servizi abbinati.

Lettera b: La seconda eccezione riguarda la diffusione *analogica* di programmi radiofonici di emittenti concessionarie già originariamente diffusi in digitale (ad es. tramite T-DAB). L'obbligo di diffondere i servizi abbinati a un programma radiofonico T-DAB anche in formato analogico renderebbe di fatto impossibile la diffusione di tali programmi su linea. Nell'interesse dei consumatori e delle emittenti di programma interessate, in questo caso è ammessa un'eccezione. Se i programmi radiofonici T-DAB di emittenti concessionarie sono diffusi in *digitale* su linea, l'operatore di rete rimane comunque obbligato a diffondere i servizi abbinati.

Capoverso 3

Anche in merito all'obbligo di diffusione di servizi abbinati un FST è responsabile solo a condizione che abbia il controllo sulla rete o possa influire sulla diffusione dei servizi abbinati. Poiché il fornitore di servizi di telecomunicazione non ha generalmente alcun influsso sull'impianto domestico, il suo obbligo si applica soltanto se l'impianto domestico consente la funzionalità dei servizi abbinati (cfr. anche spiegazioni all'art. 7 cpv. 5).

.....
Modifica del 12 aprile 2010:

Art. 8 cpv. 2^{bis} Diffusione di servizi abbinati

Dialogando con gli interessati è emerso che per ragioni tecniche la diffusione di servizi abbinati, ad es. il Teletext, non è sempre possibile. In linea di principio anche i servizi abbinati di un programma con diritto di accesso devono essere diffusi (art. 46 ORTV), ma nella pratica, ad esempio su Internet, per ragioni tecniche ciò non è ancora possibile (ad es. aggiunta di sottotitoli sincronizzati ai programmi per audiolesi via Teletext). In altri casi la diffusione di servizi abbinati sarebbe possibile da un punto di vista tecnico, ma non può essere utilizzata per mancanza di terminali hardware o software adeguati (ad es. segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali in mancanza di dispositivi per la registrazione). In casi analoghi sarebbe sproporzionato obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a offrire questo tipo di servizi.

Conformemente all'articolo 46 capoverso 3 ORTV, il Dipartimento è autorizzato a escludere determinate tecnologie dall'obbligo di diffusione. Con la soluzione proposta l'UFCOM può, su richiesta, esonerare determinati FST dalla diffusione di servizi abbinati nei casi in cui questo, per ragioni tecniche, dovesse comportare oneri sproporzionati. L'Ufficio esamina a cadenza annuale se la ragione per l'esonero continua a sussistere.

Modifica del 13 maggio 2013:

Art. 8a Obbligo di diffusione

Con la modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione, l'obbligo di diffusione analogica per i programmi televisivi di cui all'articolo 59 LRTV (programmi della SSR, programmi televisivi regionali titolari di una concessione e programmi esteri) e all'articolo 60 LRTV (programmi con decisione d'attivazione) sarà soppresso gradualmente.

Nell'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza si stabilisce che di principio l'obbligo di diffusione deve essere soddisfatto da tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono programmi radiotelevisivi in digitale. L'obbligo di *must carry* si applica a tutte le tecnologie di diffusione digitale che vengono impiegate per trasmettere programmi radiotelevisivi su linea, vale a dire che si applica per esempio a

DVB-C su reti via cavo, a DVB-IPTV su reti telefoniche o in fibra ottica, oppure alla web TV sull'Internet pubblico. Visto che in una prima fase la diffusione di servizi Internet avviene principalmente su linea e le reti mobili a banda larga rispondono alle stesse finalità delle reti su linea, è irrilevante che i servizi Internet siano forniti ai clienti su linea o via etere. Allo stesso modo, anche i fornitori dei servizi di web TV devono attenersi all'obbligo di *must carry* (analogamente alla prassi attuale).

L'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza stabilisce che non vi è alcun obbligo di diffusione (*must carry*) nell'ambito della diffusione televisiva in tecnica analogica. La soppressione graduale di questi obblighi è disciplinata nelle disposizioni transitorie relative alla modifica del 13 maggio 2013. Dal primo capoverso risulta che dovranno essere diffusi in analogico fino al 31 dicembre 2014 unicamente i programmi televisivi della SSR e i programmi regionali titolari di una concessione (art. 59 cpv. 1 LRTV), nonché i programmi con decisione d'attivazione (art. 60 cpv. 1 LRTV). Implicitamente ne deriva che, con l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza il 1° giugno 2013, sarà soppresso l'obbligo di diffusione in analogico di programmi esteri (art. 59 cpv. 2 LRTV). Nel capoverso 2 è prevista un'eccezione per i programmi che, in virtù dell'articolo 60 capoverso 1 LRTV, hanno ottenuto un periodo di diffusione in analogico più lungo: concretamente questa eccezione si applica a Joiz, il programma svizzero dedicato ai giovani, che dovrà essere diffuso in analogico fino a marzo 2015 in base a una decisione del Tribunale amministrativo federale.

Il periodo transitorio decade non appena l'operatore via cavo offre un servizio equivalente in tecnica digitale senza costi supplementari (cpv. 3). Concretamente, ciò corrisponde a un pacchetto di base con un'offerta di contenuti digitali di entità almeno equivalente, senza costi di abbonamento supplementari e che includa la consegna gratuita di un decodificatore (*decoder*) per permettere la conversione del segnale digitale su televisori che non sono in grado di decodificarlo (per es. televisori a tubo catodico). La soppressione degli obblighi di diffusione in analogico a partire dal 1° gennaio 2015 o dal momento della consegna di un decodificatore (*decoder*) si applica a tutti i programmi *must carry* (ad eccezione di Joiz).

Art. 9 Attribuzione dei canali per la diffusione analogica su linea

Questa disposizione d'esecuzione relativa all'articolo 55 ORTV e all'articolo 62 LRTV sostituisce la regolamentazione previgente di cui all'articolo 25 capoverso 4 ORTV 1997. Nei primi spazi sulla piattaforma vanno diffusi i programmi della SSR per la regione linguistica interessata (ad es. nella Svizzera romanda i programmi televisivi TSR 1 / TSR 2 e radiofonici RSR 1 / RSR 2 / RSR 3) nonché delle emittenti private titolari di una concessione e che devono adempiere ad un mandato di prestazioni incentrato sulla zona di copertura dell'operatore che diffonde su linea (ad es. un programma della televisione regionale nell'area della Svizzera centrale o una radio locale nell'agglomerato di Ginevra). Non beneficiano di alcun trattamento preferenziale i programmi di emittenti straniere designati dal Consiglio federale (art. 59 cpv. 2 LRTV e art. 52 ORTV). Il legislatore rinuncia ad elaborare disposizioni per i programmi SSR di altre regioni linguistiche (ad es. per la TSR o la TSI nella Svizzera tedesca).

Questa disposizione basata sulla diffusione in analogico tradizionale perderà rilevanza con la progressiva digitalizzazione della diffusione di programmi su linea. In tale ambito l'articolo 63 capoverso 2 LRTV garantisce che nelle guide elettroniche ai programmi si tenga conto in modo adeguato dei programmi con mandato di prestazioni.

.....
Modifica del 10 giugno 2016

Abrogazione dell'articolo 9

L'articolo 55 ORTV è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2015. Di conseguenza è abrogato anche l'articolo 9.

Sezione 2: Contributi alla diffusione di programmi radiofonici

Art. 10

Secondo l'articolo 49 capoverso 2 ORTV, il Dipartimento fissa le spese minime per utente in base alle quali l'emittente titolare di una concessione e con partecipazione al canone ha diritto a un contributo ai suoi costi di diffusione e determina quali sono le prestazioni computabili come spese.

Il valore limite di 75 centesimi per utente di 15 anni e più (*cpv. 1*) fa sì che, in ragione dei dati empirici attuali, beneficino di un contributo le emittenti di programmi radiofonici diffusi mediante OUC il cui pubblico si trova principalmente in una regione di montagna. La regolamentazione concretizza quindi la volontà del legislatore (cfr. art. 57 *cpv. 1* LRTV).

Il *capoverso 2* precisa quali costi d'esercizio di un'emittente entrano in linea di conto per il calcolo del valore medio. Sono compresi tutti i costi a carico dell'emittente generati dal trasporto del segnale di trasmissione dall'uscita dello studio fino alla diffusione dal trasmettitore OUC.

Modifica del 16 settembre 2009:

Art. 10 *cpv. 1*

La nuova concessione ha introdotto tre cambiamenti che incidono sul calcolo. Secondo il diritto previgente l'ammontare dei contributi veniva calcolato in funzione del numero, rilevato dall'Istituto di ricerca Publicadada, di utenti di 15 anni e più. Con la nuova concessione la determinazione dell'ammontare dei contributi dipende dal numero totale di utenti serviti (senza limiti d'età), poiché questo rispecchia meglio la realtà. Il calcolo è basato sulle cifre dell'Ufficio federale di statistica (UST). La seconda modifica riguarda le zone di copertura delle emittenti titolari di una concessione e che beneficiano dei proventi del canone. Alcune sono state ampliate nel quadro della loro ridefinizione prima dell'attribuzione della nuova concessione. Infine, il calcolo è influenzato dalla scomparsa delle zone di Radio Central e Radio Ri (ora: Radio FM1), che non beneficiano più dei proventi del canone.

Modifica del 10 giugno 2016

Sezione 3: Promozione di nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva

Art. 11 Periodo di promozione di nuove tecnologie di diffusione

In quanto finanziamento iniziale, il sostegno finanziario è limitato nel tempo. Da una parte l'articolo 50 capoverso 3 ORTV limita il periodo di finanziamento per un'unica emittente a dieci anni (periodo di sostegno individuale). Dall'altra, indipendentemente dall'entrata sul mercato di un'emittente, il sostegno finanziario deve in linea di massima terminare se la disponibilità di apparecchi di ricezione adeguati e la loro fruizione da parte del pubblico hanno raggiunto un livello tale da permettere all'emittente di finanziare tramite il mercato il proprio programma. I criteri scelti al *capoverso 1* in merito alla disponibilità e alla fruizione effettiva di apparecchi atti alla ricezione sono già definiti all'articolo 50 capoverso 2 ORTV. Per la valutazione di questi criteri sono disponibili dati appropriati rilevati nel quadro delle regolari indagini rappresentative riguardo al possesso di apparecchi di ricezione e alla fruizione delle diverse tecnologie di radiodiffusione (*cpv. 2*).

Art. 12 Spese computabili per lo sviluppo di nuove tecnologie di diffusione (art. 12)

L'articolo 84 ORTV sancisce che le emittenti OUC con partecipazione al canone beneficiano di un sostegno particolare. Oltre ai costi di diffusione, secondo l'articolo 84 capoverso 1 ORTV vengono finanziati anche gli investimenti sostenuti dalle emittenti radiofoniche con partecipazione al canone per la preparazione tecnica di segnali di trasmissione T-DAB, sempre nella misura dell'80 per cento al massimo. Le tecnologie di preparazione devono soddisfare gli standard riconosciuti a livello internazionale. Si tratta in particolare di servizi dati che semplificano agli ascoltatori la scelta della modalità di

diffusione (meccanismo service-following), una guida elettronica del programma (electronic program guide, EPG), la visualizzazione dei programmi radiofonici e i servizi supplementari per il traffico (traffic announcement e TPEG [transport protocol experts group, omonimo gruppo di standard per la trasmissione di informazioni stradali per la radio digitale, attualmente TPEG2]).

Art. 13 Tecniche di produzione televisiva degne di promozione

Le emittenti dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione sono sostenute nei loro investimenti in mezzi di produzione digitali, a condizione che questi servano all'adempimento del mandato di prestazioni. Sono degni di promozione in particolare gli investimenti tesi a migliorare la qualità audiovisiva dei contenuti di programma (ad es. HD o risoluzioni ancora migliori), a sostenere il plurilinguismo in Svizzera, a mettere a disposizione i contenuti per una riutilizzazione a livello nazionale da parte di altre emittenti e ad arricchire i contenuti di programma tramite servizi abbinati (ad es. HbbTV). Occorre garantire che siano sostenute solo quelle tecnologie che presentano già un potenziale di diffusione e di fruizione adeguato sul piano della ricezione.

Art. 14

Abrogato

Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati delle ricerche sull'utenza radiotelevisiva

Gli articoli 15 e 16 dell'ordinanza in oggetto precisano la portata dei dati che la Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva deve pubblicare annualmente secondo l'articolo 74 capoverso 2 ORTV. I dati pubblicati dal servizio di ricerca della SSR fungono da riferimento. L'obbligo di pubblicazione non deve intaccare il modello commerciale di Mediapulse SA (Mediapulse AG für Medienforschung, filiale della Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva, organizzazione che di fatto succede al servizio di ricerca della SSR).

Art. 15 Dati sulla ricezione

L'articolo concretizza le richieste in merito ai dati relativi alla situazione di ricezione. La pubblicazione deve permettere di dedurre mediante quali mezzi tecnici (terrestre senza filo, satellite, linea) e con quale tecnologia di trasmissione – analogica o digitale – il pubblico capta i programmi radiofonici e televisivi. In tale ambito devono essere riassunte e indicate anche le informazioni relative alla ricezione del programma tramite i cosiddetti apparecchi multifunzionali ai sensi dell'articolo 68 capoverso 1 LRTV (ad es. i computer). Se a causa del metodo di inchiesta applicato finora le informazioni in questione non sono disponibili, occorrerà perfezionare gli strumenti di misura. I risultati di tale sviluppo saranno tuttavia disponibili soltanto a medio termine perché i dati saranno pubblicati solo una volta sufficientemente stabili.

Art. 16 Dati sul consumo di programmi

L'articolo in questione precisa i criteri e i parametri secondo cui la Fondazione deve pubblicare i dati relativi al consumo di programmi radiotelevisivi (*cpv. 1-3*). Poiché il grado di dettaglio necessario per una disposizione precisa esulerebbe dal quadro di una disposizione di ordinanza, i valori da pubblicare sono definiti all'*allegato 1* dell'ordinanza (*cpv. 4*).

Il consumo differito di programmi continuerà probabilmente a guadagnare importanza. Occorre tenerne conto nella pubblicazione dei dati sulla fruizione da parte del pubblico, a condizione che la Fondazione possa rilevarli (*cpv. 5*).

Capitolo 5: Avvenimenti di grande importanza sociale

Art. 17 Eventi di particolare rilevanza per la società

La lista degli eventi di particolare rilevanza (secondo l'art. 20a cpv. 2 ORTV 1997), finora riportata dal Dipartimento in forma di allegato all'ORTV, sarà ora integrata come *allegato 2* nella nuova ordinanza del DATEC. Rispetto alla versione precedente, solo un punto della lista è stato cambiato: non sono più menzionate tutte le partite (massimo sette) delle finali dei play-off del campionato svizzero di hockey su ghiaccio, ma soltanto quelle della finale (massimo 4) a partire dal quarto incontro.

L'obbligo di tenere una lista continua a spettare al Dipartimento (art. 73 cpv. 2 LRTV). La nuova ORTV rinuncia a fissare esigenze concrete in merito alla redazione di tale lista. Sta all'Ufficio comunicare eventuali modifiche agli organi competenti del Consiglio d'Europa, più precisamente al Comitato permanente (*cpv. 2*).

La disposizione previgente (all'art. 20a cpv. 3 ORTV 1997), secondo cui l'Ufficio federale effettua una procedura di consultazione in caso di modifiche alla lista, non è più necessaria in quanto la legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061) rende ad ogni modo obbligatorio lo svolgimento di una procedura di consultazione.
